



#### SICUREZZA

26 febbraio 2020

### Nuovo Coronavirus: gli ultimi aggiornamenti normativi

#### In breve

In relazione ai quotidiani aggiornamenti normativi sulle misure da attuare per contenere la diffusione del nuovo Coronavirus, si ritiene opportuno riassumere le ultime disposizioni nazionali e regionali in materia.

**TES/ASI 39/20** 

#### Precedenti comunicazioni

Per maggiori informazioni sul nuovo ceppo di coronavirus (SARS-CoV-2), sulle sue modalità di trasmissione e sui provvedimenti inizialmente adottati dalle istituzioni, si rimanda alla Circolare TES/ASI 33/20.

Ulteriori indicazioni per le imprese, inclusa una proposta di questionario per la gestione dell'accesso del personale esterno, sono state fornite nella Circolare TES/ASI 34/20; la Circolare TES/ASI 36/20 infine fornisce una panoramica iniziale delle diverse Ordinanze regionali e alcune indicazioni per i Datori di Lavoro sull'argomento.

#### Ordinanze del Ministero della Salute d'intesa con i Presidenti delle Regioni

Ad oggi sono state pubblicate 6 distinte Ordinanze<sup>(1)</sup> a firma del Ministro della Salute, <u>d'intesa</u> con i rispettivi Presidenti delle Regioni. Queste regioni sono: Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto.

Una sintesi degli obblighi per le imprese a seguito della pubblicazione di queste Ordinanze è riportata nella Circolare TES/ASI 36/20.

A complemento di queste Ordinanze, ieri è stato pubblicato un ulteriore Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri<sup>(2)</sup> che uniforma le misure urgenti di contenimento del contagio, valide fino al 1° marzo 2020 compreso.

Il Decreto inoltre sopprime l'Art. 3 del precedente DPCM del 23 febbraio  $2020^{(3)}$  e all'Art. 2 stabilisce che la modalità di **lavoro agile** disciplinata dalla Legge 22 maggio 2017, n.  $81^{(4)}$  è applicabile, in via provvisoria, anche in assenza degli accordi individuali previsti dalla Legge, fino al 15 marzo 2020:

- per i datori di lavoro aventi sede legale o operativa nelle Regioni: Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto;
- per i lavoratori ivi residenti o domiciliati che svolgano attività lavorativa fuori da tali territori;
- a ogni rapporto di lavoro subordinato.

Il Decreto precisa, inoltre, che gli obblighi di informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile

(ex Art. 22 Legge n. 81/2017), sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (in allegato).

Restano valide le sospensioni delle attività lavorative per le imprese e le persone residenti negli 11 Comuni<sup>(5)</sup> maggiormente interessati dalla diffusione del virus e individuati da apposito provvedimento.

#### **Altre Ordinanze Regionali**

In aggiunta alle sopracitate Ordinanze del Ministero della Salute d'intesa con i Presidenti delle Regioni, diverse altre Regioni hanno emanato autonome Ordinanze Regionali, riportate in allegato.

Ferme restando le disposizioni dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 22 febbraio 2020<sup>(6)</sup> e del DPCM del 23 febbraio 2020 (che prevedono l'obbligatorietà per tutti gli individui che abbiano avuto contatti stretti con casi confermati di COVID-19, che negli ultimi giorni siano rientrati in Italia dalle aree della Cina identificate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità o che dal 1° febbraio 2020 sono transitati e hanno sostato nei Comuni interdetti, di comunicare tale circostanza alle Aziende sanitarie competenti per territorio) alcune Ordinanze Regionali prevedono ulteriori restrizioni, di seguito riassunte.

In particolare, la Regione **Marche** e la Provincia Autonoma di **Trento** hanno sospeso tutte le manifestazioni e gli eventi, mentre la **Sardegna** ha previsto l'uso di termoscanner per tutte le persone provenienti da fuori Regione.

La Regione **Molise** ha invece disposto che i soggetti provenienti dalle aree nelle quali risulta positiva almeno una persona o nelle quali vi è un caso riconducibile al coronavirus, o i soggetti che vi abbiano soggiornato negli ultimi 14 giorni, una volta giunti in Molise debbano comunicare, entro due ore dall'ingresso, la loro presenza all'Azienda sanitaria competente per territorio, che prenderà adequate misure.

La Regione **Puglia** infine invita tutti i cittadini che entrano nella Regione provenendo da Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna e avendo soggiornato in una di queste Regioni negli ultimi 14 giorni a comunicare la loro presenza al medico di base (nel caso di residenza in Puglia) o all'Azienda sanitaria competente per territorio, per permettere l'esercizio dei poteri di sorveglianza.

#### Le indicazioni per il Datore di lavoro

In aggiunta a quanto già riportato nelle precedenti circolari e in relazione alle sopracitate disposizioni, pur in assenza di un espresso onere a proprio carico, si invitano i Datori di Lavoro a valutare l'opportunità di verificare gli spostamenti connessi all'attività lavorativa sul territorio italiano negli ultimi 14 giorni dei propri lavoratori per le eventuali comunicazioni alle Aziende sanitarie competenti per territorio.

#### Allegati

PDF	1 - Ordinanze di Intesa
PDF	2 - Marche Ord. Reg
PDF	3 - P.A. Trento Ord
PDF	4 - Sardegna Ord. Reg
PDF	5 - Molise Ord. Reg



6 - Puglia Ord. Reg



DPCM 25 febbraio 2020

Adobe INΙΔΙΙ - Informa

INAIL - Informativa lavoro agile - 25 febbraio 2020

#### Note

- (1) GuRI n. 47 del 25 febbraio 2020, Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Regione Lombardia; Regione Veneto; Regione Emilia Romagna; Regione Friuli Venezia Giulia; Regione Piemonte; Regione Liguria.
- (2) GuRI n. 47 del 25 febbraio 2020, Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
- (3) GuRI n. 45 del 23 febbraio 2020, Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, Disposizioni attuative del Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
- (4) GuRI n.135 del 13 giugno 2017, Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato.
- (5) Codogno (LO), Castiglione d'Adda (LO), Casalpusterlengo (LO), Fombio (LO), Maleo (LO), Somaglia (LO), Bertonico (LO), Terranova dei Passerini (LO), Castelgerundo (LO), San Fiorano (LO), Vo' Euganeo (PD).
- (6) GuRI n. 44 del 22 febbraio 2020, Ministero della Salute, Ordinanza 21 febbraio 2020, Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19

#### Decreta:

#### Art. 1.

Designazione della Zona speciale di conservazione

- 1. È designata quale Zona speciale di conservazione (ZSC) della regione biogeografica alpina il sito di tipo C IT1201000 Parco nazionale del Gran Paradiso con estensione pari a 71.042 ettari, insistente nel territorio della Regione autonoma Valle d'Aosta e della Regione Piemonte, già proposto alla Commissione europea quale Sito di importanza comunitaria (SIC) ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE.
- 2. La cartografia e i tipi di habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatica per i quali la ZSC di cui al comma 1 è designata sono quelli comunicati alla Commissione europea, secondo il formulario standard dalla stessa predisposto, relativamente all'omonimo SIC con lettera prot. 33538 del 12 dicembre 2019. Tale documentazione è pubblicata, a seguito dell'approvazione del presente decreto, nel sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare www.minambiente. it nell'apposita sezione relativa alle ZSC designate. Le eventuali modifiche sono apportate nel rispetto delle procedure comunitarie e sono riportate in detta sezione.

#### Art. 2.

#### Misure di conservazione

- 1. Le misure di conservazione generali e sito-specifiche, conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato A e delle specie di cui all'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 presenti nel sito, nonché le misure necessarie per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie e la perturbazione delle specie per cui le zone sono designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, relativi alla ZSC di cui al precedente articolo, sono quelle approvate con deliberazione del consiglio direttivo dell'Ente Parco nazionale del Gran Paradiso n. 33 del 17 dicembre 2018, con deliberazione della giunta regionale del Piemonte n. 32-8597 del 22 marzo 2019 e con deliberazione della giunta della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 349 del 22 marzo 2019, già operative.
- 2. Lo stralcio delle deliberazioni di cui al comma 1 relativo alle misure di conservazione, ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, è pubblicato, a seguito dell'approvazione del presente decreto, nel sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'apposita sezione relativa alle ZSC designate.
- 3. Le misure di conservazione di cui al comma 1 possono essere integrate e coordinate, entro sei mesi dalla data del presente decreto, prevedendo l'integrazione con altri piani di sviluppo e specifiche misure regolamentari, amministrative o contrattuali. Entro il medesimo termine le regioni provvedono ad assicurare l'allineamento tra le misure di conservazione e la banca dati Natura 2000. Tale

allineamento sarà assicurato in accordo con l'ente gestore. L'ente gestore provvede altresì ad assicurare l'evidenza della correlazione tra le sopra citate misure e gli obiettivi di conservazione delle ZSC designate.

- 4. Le integrazioni di cui al comma 3, o le eventuali modifiche alle misure di conservazione che si rendessero necessarie sulla base di evidenze scientifiche, anche a seguito delle risultanze delle azioni di monitoraggio, sono approvate dall'ente gestore secondo l'*iter* amministrativo previsto dalle norme di riferimento e comunicate entro i trenta giorni successivi al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
- 5. Alla ZSC di cui al presente decreto si applicano altresì le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.

#### Art. 3.

#### Soggetto gestore

1. La gestione della ZSC rimane affidata all'ente gestore del Parco nazionale del Gran Paradiso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 febbraio 2020

Il Ministro: Costa

20A01201

#### MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 23 febbraio 2020.

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Regione Lombardia.

#### IL MINISTRO DELLA SALUTE

#### D'INTESA CON

#### IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998

Richiamata l'ordinanza in data 21 febbraio 2020 adottata dal Ministro della salute e dal Presidente della Regione Lombardia contenente le indicazioni urgenti atte a far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visto il decreto-legge del 22 febbraio 2020, n. 6 recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 febbraio 2020:



#### Dispone quanto segue:

Fatto salvo quanto già disposto con le norme e le ordinanze sopra indicate per i Comuni di Codogno, Castiglione D'Adda, Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo e San Fiorano, per il restante territorio della Regione Lombardia valgono le disposizioni contenute alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*) ed *i*) dell'art. 1, comma 2 del decreto-legge 22 febbraio 2020, n. 6 ovvero:

c) la sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico;

d) chiusura dei nidi, dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per gli anziani a esclusione di specializzandi e tirocinanti delle professioni sanitarie, salvo le attività formative svolte a distanza;

e) sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei, dei cinema e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dell'efficacia delle disposizioni regolamentari sull'accesso libero o gratuito a tali istituti e luoghi;

f) sospensione di ogni viaggio d'istruzione, sia sul territorio nazionale sia estero;

i) previsione dell'obbligo da parte degli individui che hanno fatto ingresso in Lombardia da zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione mondiale della sanità, di comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria competente per territorio, che provvede a comunicarlo all'Autorità sanitaria competente per l'adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.

Per quanto riguarda il punto g) (sospensione delle procedure concorsuali e delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità), l'applicazione si riferisce solo alle procedure concorsuali; verranno individuate disposizioni speciali con successivo apposito provvedimento regionale per i servizi di front office e per la regolamentazione di riunioni/assembramenti.

Per quanto riguarda il punto *h*) (applicazione della misura della quarantena con sorveglianza attiva fra gli individui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva, per il personale sanitario e dei servizi essenziali), verranno individuate disposizioni speciali con successivo apposito provvedimento regionale.

Per quanto riguarda il punto *j*) (chiusura di tutte le attività commerciali, ad esclusione di quelle di pubblica utilità e dei servizi pubblici essenziali di cui agli articoli

1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146, ivi compresi gli esercizi commerciali per l'acquisto dei beni di prima necessità), le chiusure delle attività commerciali sono disposte in questi termini:

bar, locali notturni e qualsiasi altro esercizio di intrattenimento aperto al pubblico sono chiusi dalle ore 18,00 alle ore 6,00; verranno definite misure per evitare assembramenti in tali locali;

per gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati è disposta la chiusura nelle giornate di sabato e domenica, con eccezione dei punti di vendita di generi alimentari;

per le manifestazioni fieristiche, si dispone la chiusura.

Per quanto riguarda il punto *k*), si invitano gli esercenti ad assicurare idonee misure di cautela.

Il Presidente della Regione Lombardia, sentito il Ministro della salute, può modificare le disposizioni di cui alla presente ordinanza in ragione dell'evoluzione epidemiologica.

La presente ordinanza ha validità immediata e fino a domenica 1° marzo 2020 compreso, fatte salve eventuali e ulteriori successive disposizioni.

Milano, Roma, 23 febbraio 2020

Il Ministro della salute Speranza

Il Presidente della Regione Lombardia Fontana

20A01273

ORDINANZA 23 febbraio 2020.

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Regione Veneto.

#### IL MINISTRO DELLA SALUTE

D'INTESA CON

#### IL PRESIDENTE DELLA REGIONE VENETO

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto che si sono verificati finora 25 casi nel territorio della Regione del Veneto nei Comuni di Vò (PD) e di Mira (VE). Il quadro epidemiologico relativo a questi casi evidenzia un importante elemento di preoccupazione che è la mancata identificazione del «caso indice» in entrambi i focolai epidemici. Questo evento potrebbe allargare i *cluster* dei casi anche ad altri territori del Veneto in quanto non conoscendo la fonte, l'estensione del contagio è ad oggi imprevedibile.

Ritenuta pertanto la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, si adottano misure di contrasto e di contenimento alla diffusione del predetto *virus*;

Tenuto conto inoltre che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica globale, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi e dei decessi notificati all'Organizzazione mondiale della sanità;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 febbraio 2020, e ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978, art. 117 D.L. n. 112/1998 e art. 50 D.L. n. 267/2000;

#### Ordina:

#### Art. 1.

#### Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19

- 1. Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19 nella Regione Veneto, il Presidente della Regione del Veneto adotta straordinarie misure per il contenimento adeguato per contrastare l'evolversi della situazione epidemiologica.
  - 2. Le misure di cui al comma 1, sono le seguenti:
- *a)* sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di aggregazione in luogo pubblico o privato, anche di natura culturale, ludico, sportiva ecc, svolti sia in luoghi chiusi che aperti al pubblico;
- b) chiusura dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, corsi professionali, *master*, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani ad esclusione dei medici in formazione specialistica e tirocinanti delle professioni sanitarie, salvo le attività formative svolte a distanza;
- c) sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101 dei codici dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42/2004, nonché dell'efficacia delle disposizioni regolamentari sull'accesso libero o gratuito a tali istituti o luoghi;
- *d)* sospensione di ogni viaggio di istruzione sia sul territorio nazionale che estero;
- e) previsione dell'obbligo da parte di individui che hanno fatto ingresso nel Veneto da zone a rischio epidemiologico come identificate dall'Organizzazione mondiale della sanità di comunicare tale circostanza al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda sanitaria competente per territorio per l'adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva;

- 1. Misure igieniche per le malattie a diffusione respiratoria sotto riportate:
- 2. lavarsi spesso le mani, a tal proposito si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie, e altri luoghi di aggregazione soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani:
- 3. evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
  - 4. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
  - 5. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
- 6. non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
- 7. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcool;
- 8. usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o si assiste persone malate;
- 9. i prodotti *Made in China* e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi;
- 10. contattare il numero verde regionale 800462340 se hai febbre o tosse e sei tornato dalla Cina da meno di quattordici giorni;
- 11. gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus.
- f) le direzioni sanitarie ospedaliere devono predisporre la limitazione dell'accesso dei semplici visitatori alle aree di degenza, preferibilmente una persona per paziente al giorno;
- g) le RSA per non autosufficienti dovranno anch'esse limitare l'accesso dei visitatori agli ospiti;
- h) si raccomanda fortemente che il personale sanitario si attenga alle misure di prevenzione per la diffusione delle infezioni per via respiratoria nonché alla rigorosa applicazione delle indicazioni per la sanificazione e disinfezione degli ambienti previste dalle circolari ministeriali;
- i) deve essere predisposta dagli organismi competenti la disinfezione giornaliera dei treni regionali e di tutto il trasporto pubblico locale via terra, via aere e via acqua;
- *j)* sospensione delle procedure concorsuali ad esclusione dei concorsi per personale sanitario.

#### Art. 2.

Durata delle misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19

I provvedimenti della presente ordinanza avranno efficacia dalla data della firma del presente documento fino a tutto il 1° marzo 2020.

Questa ordinanza potrà essere soggetta a modifiche al seguito del variare dello scenario epidemiologico.



Salvo il fatto che non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale.

Copia della ordinanza viene inviata i prefetti e ai Nuclei antisofisticazione (NAS).

Padova, Roma, 23 febbraio 2020

Il Ministro della salute Speranza

Il Presidente della Regione del Veneto Zaia

20A01274

ORDINANZA 23 febbraio 2020.

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Regione Emilia-Romagna.

#### IL MINISTRO DELLA SALUTE

D'INTESA CON

#### IL PRESIDENTE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visto che si sono verificati finora nove casi nel territorio della Regione Emilia-Romagna nei Comuni di Piacenza, Castel San Giovanni, Podenzano (PC), tutti casi correlabili al focolaio lombardo. Il quadro epidemiologico relativo evidenzia importanti elementi di preoccupazione per l'elevato numero di contatti nelle strutture sanitarie e la contiguità dei territori della nostra regione con Lombardia, Veneto e Piemonte. Queste contingenze potrebbero allargare notevolmente il *cluster* dei casi regionali.

Ritenuta pertanto la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, si adottano misure di contrasto e di contenimento alla diffusione del predetto *virus*;

Tenuto conto inoltre che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica globale e del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi e dei decessi notificati all'Organizzazione mondiale della sanità;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 febbraio 2020, e ai sensi dell'art. 32 legge n. 833/1978, art. 117, D.L. n. 112/1998 e art. 50, D.L. n. 267/2000;

Ordina:

#### Art. 1.

#### Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19

- 1. Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19 nella Regione Emilia-Romagna, il Presidente della Regione adotta straordinarie misure per il contenimento adeguato per contrastare l'evolversi della situazione epidemiologica.
  - 2. Le misure di cui al comma 1, sono le seguenti:
- a) sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di aggregazione in luogo pubblico o privato, anche di natura culturale, ludico, sportiva ecc., svolti sia in luoghi chiusi che aperti al pubblico;
- b) chiusura dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani ad esclusione dei medici in formazione specialistica e tirocinanti delle professioni sanitarie, salvo le attività formative svolte a distanza;
- c) sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101 dei codici dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42/2004, ad eccezione delle biblioteche, nonché dell'efficacia delle disposizioni regolamentari sull'accesso libero o gratuito a tali istituti o luoghi;
- d) sospensione di ogni viaggio di istruzione sia sul territorio nazionale che estero;
- e) previsione dell'obbligo da parte di individui che hanno fatto ingresso in Regione Emilia-Romagna da zone a rischio epidemiologico come identificate dall'Organizzazione mondiale della sanità di comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria competente per territorio per l'adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva;
- *f*) si ribadiscono le misure igieniche da assumere per le malattie a diffusione respiratoria:
- 1. lavarsi spesso le mani, a tal proposito si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie, e altri luoghi di aggregazione soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
- 2. evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
  - 3. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
  - 4. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
- 5. non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
- 6. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
- 7. usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o si assiste persone malate;



- 8. i prodotti *Made in China* e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi;
- 9. gli animali da compagnia non diffondono il nuovo *coronavirus*;
- g) le Direzioni sanitarie ospedaliere devono predisporre la limitazione dell'accesso dei semplici visitatori alle aree di degenza, preferibilmente una persona per paziente al giorno;
- h) le strutture socio-sanitarie residenziali per persone non autosufficienti dovranno anch'esse limitare l'accesso dei visitatori agli ospiti;
- i) si raccomanda fortemente che il personale sanitario si attenga alle misure di prevenzione per la diffusione delle infezioni per via respiratoria nonché alla rigorosa applicazione delle indicazioni per la sanificazione e disinfezione degli ambienti previste dalle circolari ministeriali;
- *j)* deve essere predisposta dagli organismi competenti la disinfezione giornaliera dei treni regionali e di tutto il trasporto pubblico locale via terra e via acqua;
  - k) sospensione delle procedure concorsuali.

#### Art. 2.

Durata delle misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19

I provvedimenti della presente ordinanza avranno efficacia dalla data della firma del presente documento fino a tutto il 1° marzo 2020.

Questa ordinanza potrà essere soggetta a modifiche al seguito del variare dello scenario epidemiologico.

Salvo il fatto che non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale.

Copia della presente ordinanza viene inviata i prefetti e ai Nuclei Antisofisticazione (NAS).

Bologna, Roma, 23 febbraio 2020

Il Ministro della salute Speranza

Il Presidente della Regione Emilia-Romagna Bonaccini

20A01275

ORDINANZA 23 febbraio 2020.

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

#### IL MINISTRO DELLA SALUTE

#### D'INTESA CON

#### IL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera *q*), e 118 della Costituzione:

Visto l'art. 168 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante Istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Tenuto conto inoltre che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Visto che si sono verificati finora venticinque casi nel territorio della Regione Veneto nei Comuni di Vò (PD) e in quello di Mira (VE) e che, per entrambi i comuni, non è stato ancora identificato il caso indice;

Tenuto conto che tale evento potrebbe allargare i focolai epidemici anche ad altri territori della Regione Veneto e del territorio nazionale e che, essendo in corso la completa definizione della catena epidemiologica, non può escludersi il coinvolgimento di più ambiti del territorio nazionale in assenza di immediate misure di contenimento:

Considerata la contiguità territoriale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia rispetto alla Regione Veneto, con conseguente rilevante rischio che l'emergenza epidemiologica da COVID-19, in atto sul territorio veneto, possa estendersi ed interessare la popolazione del Friuli-Venezia Giulia;

Ritenuto pertanto che ricorrono le condizioni di necessità ed urgenza per emanare disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica globale, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi e dei decessi notificati all'Organizzazione mondiale della sanità;

#### Ordina:

#### Art. 1.

Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19

1. Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19 nella Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, il Presidente della Regione adotta straordinarie misure per il contenimento adeguato per contrastare l'evolversi della situazione epidemiologica.



- 2. Le misure di cui al comma 1, sono le seguenti:
- a) sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi in luogo pubblico o privato sia in luoghi chiusi che aperti al pubblico, anche di natura culturale, ludico, sportiva, religiosa; discoteche e locali notturni;
- b) chiusura dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie, corsi per educazione degli adulti e dei servizi per il diritto allo studio ad essi connessi, ad esclusione dei medici in formazione specialistica e tirocinanti delle professioni sanitarie, salvo le attività formative svolte a distanza;
- c) sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42/2004, nonché dell'efficacia delle disposizioni regolamentari sull'accesso libero o gratuito a tali istituti o luoghi;
- d) sospensione di ogni viaggio di istruzione sia sul territorio nazionale che estero;
- e) previsione dell'obbligo da parte di individui che hanno fatto ingresso nel Friuli Venezia-Giulia da zone a rischio epidemiologico come identificate dall'Organizzazione mondiale della sanità di comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria competente per territorio per l'adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.

Misure igieniche per le malattie a diffusione respiratoria sotto riportate:

- 1. Lavarsi spesso le mani, a tal proposito si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie, e altri luoghi di aggregazione soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani.
- 2. Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute.
  - 3. Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani.
  - 4. Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce.
- 5. Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico.
- 6. Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcool.
- 7. Usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o si assiste persone malate.
- 8. I prodotti *Made in China* e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi.
- 9. Contattare il numero unico di emergenza 112 se si ha febbre o tosse e se si è tornati dalla Cina da meno di quattordici giorni.
- 10. Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo *coronavirus*;
- f) le Direzioni sanitarie ospedaliere devono predisporre la limitazione dell'accesso dei semplici visitatori alle aree di degenza, preferibilmente una persona per paziente al giorno;

- g) le strutture sanitarie intermedie, (quali RSA), le residenze protette per anziani e le strutture socio-assistenziali dovranno anch'esse limitare l'accesso dei visitatori agli ospiti;
- h) si raccomanda fortemente che il personale sanitario si attenga alle misure di prevenzione per la diffusione delle infezioni per via respiratoria nonché alla rigorosa applicazione delle indicazioni per la sanificazione e disinfezione degli ambienti previste dalle circolari ministeriali;
- *i)* deve essere predisposta dagli organismi competenti la disinfezione giornaliera dei treni regionali e di tutto il trasporto pubblico locale via terra, via aeree e via acqua;
- *j)* sospensione delle procedure concorsuali ad esclusione dei concorsi per personale sanitario.

#### Art. 2.

Durata delle misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19

I provvedimenti della presente ordinanza avranno efficacia dalla data della firma del presente documento fino a tutto il 1° marzo 2020.

Questa ordinanza potrà essere soggetta a modifiche al seguito del variare dello scenario epidemiologico.

Salvo il fatto che non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale.

Copia dell'ordinanza viene inviata i prefetti e ai Nuclei Antisofisticazione (NAS).

Palmanova, Roma, 23 febbraio 2020

Il Ministro della salute Speranza

Il Presidente della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia Fedriga

20A01276

ORDINANZA 23 febbraio 2020.

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Regione Piemonte.

#### IL MINISTRO DELLA SALUTE

D'INTESA CON

#### IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PIEMONTE

Considerato che si sono verificati finora n. 6 casi in tre comuni del territorio della Regione Piemonte e che precisamente, come dettagliatamente illustrato nella relazione inviata dall'Unità di crisi della Regione Piemonte in data odierna al Ministero della salute:

per 1 caso è stato accertato il contatto con un soggetto positivo del milanese;



per 3 casi si tratta di soggetti di nazionalità cinese rientrate da area interessata dal virus (Cina);

per 2 casi sono tuttora in corso gli accertamenti da parte del Servizio di igiene e sanità pubblica competente al fine di individuare la possibile fonte di trasmissione;

situazione che potrebbe allargare i focolai epidemici anche ad altri territori del Piemonte in quanto, non conoscendo con certezza la fonte e le modalità di diffusione, i casi di infezione possono essere ad oggi imprevedibili nei tempi, nei modi e nei numeri, considerando l'estensione del confine del Piemonte con la Lombardia da cui è riscontrabile una situazione di rischio che potrebbe essere l'origine di un caso di contagio e di altre situazioni di rischio attualmente sotto analisi;

Rilevata pertanto la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per contenere e contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 si devono adottare misure di contrasto e di contenimento alla diffusione del predetto virus;

Tenuto conto che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da CO-VID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica globale, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi e dei decessi notificati all'Organizzazione mondiale della sanità;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 febbraio 2020, e ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978, art. 117 D.L. n. 112/1998 e art. 50 D.L. n. 267/2000;

#### Ordina:

#### Art. 1.

#### Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19


- 1. Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19 nel territorio regionale, il Presidente della Regione Piemonte adotta straordinarie misure per il contenimento adeguato per contrastare l'evolversi della situazione epidemiologica.
  - 2. Le misure di cui al comma 1 sono le seguenti:
- *a)* sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi, in luogo pubblico o privato, sia in luoghi chiusi che aperti al pubblico, anche di natura culturale, ludico, sportiva e religiosa;
- b) chiusura dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, corsi professionali (ivi compresi i tirocini), master, corsi universitari di ogni grado e università per anziani, con esclusione degli specializzandi nelle discipline mediche e chirurgiche e delle attività formative svolte a distanza;
- c) sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101 dei Codici dei beni culturali e del paesaggio

di cui al decreto legislativo n. 42/2004, nonché dell'efficacia delle disposizioni regolamentari sull'accesso libero o gratuito a tali istituti o luoghi;

- *d)* sospensione di ogni viaggio di istruzione sia sul territorio nazionale che estero;
- e) previsione dell'obbligo da parte di individui che hanno fatto ingresso nel Piemonte da zone a rischio epidemiologico come identificate dall'Organizzazione mondiale della sanità di comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria competente per territorio per l'adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.
- 3. Costituiscono misure igieniche per le malattie a diffusione respiratoria sotto riportate:
- a) lavarsi spesso le mani: a tal proposito si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
- *b)* evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
  - c) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
  - d) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
- *e)* non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
- f) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcool;
- g) usare la mascherina solo si sospetta di essere malato o si assiste persone malate;
- *h)* considerare che i prodotti *Made in China* e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi;
- *i)* considerare che gli animali da compagnia non diffondono il Coronavirus COVID-19;
  - *j)* evitare tutti i contatti ravvicinati;
- *k)* ricordare che i cittadini che presentino evidenti condizioni sintomatiche ascrivibili a patologie respiratorie, fra cui rientra il Coronavirus COVID-19, possono contattare il numero 1500, il proprio medico di base e le ASL di riferimento ovvero, solo in caso di reale urgenza, il numero 112 e che si devono evitare accessi impropri al pronto soccorso.
- 4. Le Direzioni sanitarie ospedaliere pubbliche, private, convenzionate ed equiparate devono predisporre la massima limitazione dell'accesso dei semplici visitatori alle aree di degenza.

Le strutture residenziali e semiresidenziali territoriali di post-acuzie, fra cui, ad esempio, RSA, RAF, CAVS, centri diurni, comunità alloggio, devono limitare l'accesso dei visitatori agli ospiti.

- 5. Si raccomanda fortemente che il personale tecnico (OSS) e sanitario si attenga alle misure di prevenzione per la diffusione delle infezioni per via respiratoria, nonché alla rigorosa applicazione delle indicazioni per la sanificazione e disinfezione degli ambienti previste dalla circolare ministeriale.
- 6. Deve essere predisposta dagli organismi competenti la disinfezione giornaliera dei treni regionali e di tutto il trasporto pubblico locale via terra, via aerea e via acqua.



- 7. Sono sospese le procedure concorsuali ad esclusione dei concorsi per personale sanitario.
- 8. Sono sospesi congedi ordinari del personale sanitario e tecnico nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dall'Unità di crisi.

#### Art. 2.

Durata e altre misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19

I provvedimenti della presente ordinanza decreto hanno efficacia dalla data della firma del presente documento fino a sabato prossimo 29 febbraio 2020.

La presente ordinanza è soggetta a modifiche al seguito del variare dello scenario epidemiologico.

Ai sensi della vigente normativa, salvo il fatto che non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui alla presente ordinanza è punito secondo le previsioni contenute del codice penale.

Copia dell'ordinanza è trasmessa ai prefetti e ai Nuclei Antisofisticazione (NAS).

Roma, Torino, 23 febbraio 2020

Il Ministro della salute Speranza

Il Presidente della Regione Piemonte Cirio

20A01277

ORDINANZA 24 febbraio 2020.

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Regione Liguria.

#### IL MINISTRO DELLA SALUTE

#### D'INTESA CON

#### IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LIGURIA

Visto il decreto-legge emanato del Consiglio dei ministri il 23 febbraio 2002, n. 6, recante «Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 2019», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 45 del 23 febbraio 2020;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in forza del quale il Ministro della salute e il Presidente della Giunta regionale possono emanare ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa all'intero territorio regionale in materia di igiene, sanità pubblica e polizia veterinaria;

Considerata la prossimità del territorio ligure con regioni limitrofe nelle quali si sono sviluppati focolai di COVID-19;

Vista la circolare del Ministero della salute prot. n. 5443 del 22 febbraio 2020, che detta disposizioni in materia di gestione dei casi di infezione da SARS COV-2;

Vista altresì l'ordinanza del Ministro della salute del 21 febbraio 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 22 febbraio 2020;

Ritenuto che sussistano le condizioni di estrema necessità e urgenza che richiedono l'adozione di provvedimenti immediati a tutela dell'igiene e sanità pubblica;

#### Ordina:

- 1. A partire dalle ore 00,00 di lunedì 24 febbraio 2020 e fino alle ore 24,00 del 1° marzo 2020 su tutto il territorio regionale è disposta:
- a) la sospensione di tutte le manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, di qualsiasi natura;
- b) la sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche, universitarie e di alta formazione professionale e dei percorsi di istruzione e formazione professionale, salvo le attività formative svolte a distanza e quelle relative alle professioni sanitarie ivi compresi i tirocini;
- c) la sospensione di ogni viaggio d'istruzione, sia sul territorio nazionale sia estero;
- d) la sospensione dell'apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura e delle biblioteche:
- *e)* la sospensione dei concorsi pubblici fatti salvi quelli relativi alle professioni sanitarie.
- 2. È disposta l'applicazione compiuta della circolare del Ministero della salute prot. n. 5443 del 22 febbraio 2020 su tutto il territorio regionale.
- 3. È dato mandato alla *task force*, formalizzata da Alisa con provvedimento n. 39 del 12 febbraio 2020, di:

svolgere attività di prevenzione e informazione al personale sanitario;

provvedere al coordinamento delle azioni con la medicina territoriale;

provvedere al monitoraggio della avvenuta attivazione delle misure previste;

effettuare il presidio dell'appropriatezza sanitaria della comunicazione istituzionale in materia di COVID-19:

provvedere al governo dei percorsi di caso sospetto/ probabile/confermato e della sorveglianza dei contatti;

provvedere al monitoraggio della capacità di risposta attuale, con la predisposizione di eventuali piani incrementali;

provvedere alla regolamentazione degli accessi per i visitatori alle aree di degenza negli ospedali, nelle RSA e comunque in tutte le unità di offerta socio-sanitaria;

4. È costituita una Cabina di Regia composta da Protezione civile, Alisa, Dipartimento salute e Servizi sociali ed Emergenza territoriale, Anci Federsanità Liguria con l'obiettivo di coordinare la complessiva attività logistica sanitaria e organizzativa richiesta dall'evento;

- 5. È fatto obbligo a tutti gli individui che, negli ultimi 14 giorni abbiano fatto ingresso in Liguria dalle aree oggetto di provvedimenti restrittivi da parte delle Autorità sanitarie delle regioni di pertinenza, dalle aree della Cina interessate dall'epidemia ovvero dalle altre aree del mondo di conclamato contagio, di comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria territorialmente competente;
- 6. l'autorità sanitaria territorialmente competente, acquisita la comunicazione di cui al punto 5, provvederà all'adozione della misura della permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, ovvero, in presenza di condizioni ostative, a misure alternative di efficacia equivalente.

#### Raccomanda

Alla cittadinanza l'adozione delle seguenti misure igieniche:

- 1) lavarsi spesso le mani con soluzioni idroalcoliche;
- 2) evitare i contatti ravvicinati con le persone che soffrono di infezioni respiratorie;
  - 3) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
  - 4) coprirsi naso e bocca se si starnutisce o tossisce;
- 5) non prendere antivirali o antibiotici se non prescritti;
- 6) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcool:
- 7) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o si assistono persone malate;
- 8) contattare il numero unico di emergenza 112 se si hanno febbre, tosse o difficoltà respiratorie si è tornati dalla Cina, o da altre aree di conclamato contagio.

#### Manda

Ai sindaci dei Comuni liguri;

Ai Prefetti per quanto di competenza;

Ad Alisa e alle altre aziende ed enti del Sistema sanitario regionale per l'esecuzione.

La presente ordinanza è pubblicata sul sito web della Regione Liguria.

Genova, Roma, 24 febbraio 2020

Il Ministro della salute Speranza

Il Presidente della Regione Liguria Toti

20A01272

#### MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 11 febbraio 2020.

Liquidazione coatta amministrativa della «S.L.F. Security Group società cooperativa», in Pisticci e nomina del commissario liquidatore.

#### IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confcooperative ha chiesto che la società «S.L.F. Security Group società cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione della Confcooperative dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2016, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 224.592,00, si riscontra una massa debitoria di euro 353.666,00 ed un patrimonio netto negativo di euro 154.459,00;

Considerato che in data 7 giugno 2018 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante della suddetta società ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che, in data 3 febbraio 2020, presso l'Ufficio di Gabinetto è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 3 febbraio 2020, dal quale risulta l'individuazione del nominativo della dott.ssa Rosa Calace;





# Ordinanza n. 4...del. . 2.5 FEB. 2020

**Oggetto**: misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

Vista l'ordinanza del Ministro della Salute del 21 febbraio 2020, recante "Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19";

Visto il decreto legge approvato nella seduta del Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2020, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella G.U. n. 45 del 23/02/2020 in vigore dalla data di pubblicazione;

Visto, in particolare, l'art.2, del medesimo decreto, ai sensi del quale "le autorità competenti possono adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19 anche al di fuori dei casi di cui all'art. 1, comma 1";

Visto, altresì, l'art. 3, comma 2, a norma del quale "le misure di cui agli artt. 1 e 2 possono essere adottate ai sensi dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833...(omissis);

Vista la circolare del Ministero della salute n. 5443 del 22 febbraio 2020, che detta disposizioni in materia di gestione dei casi di infezione da SARS COV-2;

Vista altresì l'ordinanza del Ministero della salute del 21 febbraio 2020, pubblicata in G. U. n. 441 del 22 febbraio 2020;

Considerata la prossimità del territorio marchigiano con la Regione Emilia Romagna in cui sono stati rilevati casi confermati di contagio da COVID-19;

Ritenuto che sussistano le condizioni che richiedono l'adozione di provvedimenti immediati a tutela dell'Igiene e Sanità pubblica, necessari come misura precauzionale al fine di ridurre la possibilità di contagio;

#### **ORDINA**

- 1. A partire dalle ore 00.00 di mercoledì 26 febbraio 2020 e fino alle ore 24.00 del 4 marzo 2020 sul territorio della Regione Marche in quanto confinante con i cluster è disposta:
  - a) la sospensione di tutte le manifestazioni pubbliche, di qualsiasi natura;
  - b) la sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado,
     nonché della frequenza delle attività scolastiche, universitarie (lezioni, esami di profitto e





sedute di lauree) e di alta formazione professionale e dei percorsi di istruzione e formazione professionale, salvo le attività formative svolte a distanza e quelle relative alle professioni sanitarie ivi compresi i tirocini;

- c) la sospensione di ogni viaggio di istruzione sia sul territorio nazionale sia estero;
- d) la sospensione dell'apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura e delle biblioteche;
- e) la sospensione dei concorsi pubblici fatti salvi quelli relativi alle professioni sanitarie per le quali dovranno essere garantite le opportune misure igieniche;
- 2. E' disposta l'applicazione compiuta della Circolare del Ministero della Salute 5543 del 22 febbraio 2020 su tutto il territorio regionale;
- 3. Il Gores già costituito con decreto presidenziale del 25 novembre 2019, n. 286, già attivato e permanentemente operativo, dal 27 gennaio 2020, proseguirà nelle azioni di seguito elencate:
  - a) coordinare le attività di prevenzione, formazione e informazione al personale sanitario;
  - b) provvedere al coordinamento delle azioni con la medicina territoriale;
  - c) provvedere al monitoraggio dell'avvenuta attivazione delle misure previste;
  - d) centralizzare e supervisionare la comunicazione istituzionale relativa all'emergenza;
  - e) provvedere alla definizione delle strategie per il governo dei percorsi di caso sospetto, probabile, confermato e della sorveglianza dei contatti stretti;
  - f) provvedere al monitoraggio della capacità di risposta attuale;
  - g) predisporre eventuali piani supplementari e di adeguamento in ambito sanitario;
  - h) supportare il Servizio di Protezione Civile in tutti gli interventi volti al soccorso e all'assistenza della popolazione eventualmente interessata dal contagio, al potenziamento dei controlli nell'aeroporto e nelle aree portuali delle Marche, anche attraverso il contributo ad attività di pianificazione di interventi, che potranno prevedere l'attivazione dell'intero sistema regionale di protezione civile e delle sue componenti;
  - i) provvedere alla regolamentazione degli accessi per i visitatori alle aree di degenza negli ospedali, nelle RSA e comunque in tutte le unità di offerta socio-sanitaria;
  - j) provvedere a disporre misure a tutela degli operatori sanitari.





- 4. Deve essere predisposta dagli organismi competenti la disinfezione giornaliera dei treni regionali e di tutto il trasporto pubblico locale via terra, via aerea e via acquea;
- 5. E' costituita una Cabina di Regia composta da Protezione civile, Servizio Sanità e Servizio Politiche sociali, le Prefetture del territorio, Anci Marche, Gores, con l'obiettivo di coordinare la complessiva attività logistica sanitaria e organizzativa richiesta dall'evento;
- 6. E' fatto obbligo a tutti gli individui che negli ultimi 14 giorni abbiano fatto ingresso nelle Marche dalle aree oggetto di provvedimenti restrittivi da parte delle Autorità sanitarie delle regioni di pertinenza, dalle aree della Cina interessate dall'epidemia ovvero dalle altre aree del mondo di conclamato contagio, di comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria territorialmente competente;
- 7. L'autorità sanitaria territorialmente competente, acquisita la comunicazione di cui al punto 6, provvederà all'adozione della misura della permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, ovvero, in presenza di condizioni ostative, a misure alternative di efficacia equivalente.

Raccomanda alla cittadinanza l'adozione delle seguenti misure igieniche:

- 1. lavarsi spesso le mani con soluzioni idroalcoliche;
- 2. evitare i contatti ravvicinati con le persone che soffrono di infezioni respiratorie;
- 3. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
- 4. coprirsi naso e bocca se si starnutisce o tossisce;
- 5. non prendere antivirali o antibiotici se non prescritti;
- 6. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcool;
- 7. usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o si assistono persone malate;
- 8. i prodotti made in China e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi;
- contattare telefonicamente i medici di medicina generale o la continuità assistenziale se si hanno febbre, tosse o difficoltà respiratorie e si è tornati dalla Cina, o da altre aree di conclamato contagio;
- 10. gli animali di compagnia non diffondono il coronavirus.







#### Manda

Ai Sigg. Prefetti della Regione Marche

Ai Sigg. Sindaci della Regione Marche

Agli enti del Sistema Sanitario Regionale per l'esecuzione.

La presente ordinanza è pubblicata sul BURM e sul sito web della Regione.

Ancona, li 25 Febbraio 2020

Il Presidente

Luca Ceriscioli





Trento.

2 2 FEB. 2020

Prot. n. A001/2020/ 122695/1

Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso con l'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili

#### IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

- Visto l'articolo 8, comma 1, punto 13) (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino Alto Adige) ed in particolare l'articolo 8, comma 1, punto 13) che prevede la competenza legislativa primaria in materia di pronto soccorso per calamità pubbliche e l'articolo 52, comma secondo, che prevede l'adozione da parte del Presidente della Provincia di provvedimenti contingibili e urgenti al fine di garantire, tra l'altro, la sicurezza delle popolazioni di due o più comuni;
- Visto l'art. 35, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 che dispone, per le Provincie autonome di Trento e Bolzano, che gli interventi dello Stato hanno carattere aggiuntivo rispetto a quelli regionali e provinciali e, in presenza di tali interventi, sono fatte salve le competenze provinciali e l'operatività dell'ordinamento provinciale;
- Vista la legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9, "Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento";
- Visto l'articolo 9, comma 1, numero 10) dello Statuto di autonomia che attribuisce alla Provincia autonoma di Trento competenza in materia di igiene e sanità pubblica,
- Visti gli articoli dello Statuto di autonomia 8, comma 1, numero 19), che assegna alla Provincia competenze in materia di servizi pubblici; 8, comma 1, numero 25) in base al quale la Provincia è competente in materia di assistenza e beneficenza pubblica; articolo 8, comma 1, numero 26), in base al quale la Provincia è

- competente in materia di scuole materne; l'articolo 9, comma 1, numero 2) che assegna alla Provincia competenze in materia di istruzione;
- Visto l'articolo 117, terzo comma della Costituzione italiana che annovera tra le materia di competenza concorrente regionale l'istruzione e l'articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001;
- Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n 630 del 3 febbraio 2020, recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso con l'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili" e, in particolare, l'articolo 6, ai sensi del quale le disposizioni di cui all'ordinanza si applicano alle Province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, e che prevede che per i territori delle Province di Bolzano e Trento, le misure previste dall'ordinanza siano disposte, d'intesa con il Capo del Dipartimento della protezione civile, dalla provincia autonoma competente nel rispetto degli statuti e delle relative norme di attuazione.

#### Considerato:

- Che con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, rilevando quindi la necessità di intervenire con mezzi e poteri straordinari;
- Che deve risultare integrata la definizione di caso sospetto finora utilizzata, includendo anche aree ad alto rischio collocate in regioni limitrofe;
- Che è ormai attuale il rischio connesso ad agenti virali trasmissibili, che debbono, con immediatezza di intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo;
- Che il contesto emergenziale impone l'assunzione immediata di iniziative di carattere straordinario e urgente finalizzate ad acquisire la disponibilità di personale, beni e servizi;
- Che proprio in ragione dell'urgenza di intervenire a seguito del manifestarsi
  di casi contagio in alcune Regioni dell'Italia del nord non è stato possibile
  avviare procedure formali di interlocuzione con il Consiglio delle
  Autonomie locali i riferimento agli interventi ordinariamente rientranti nella
  competenza dei Comuni e gli organi universitari con riferimento alle misure
  riguardanti l'Università medesima e che tuttavia tali soggetti sono stati
  consultati per le vie brevi;
- Che i luoghi chiusi in cui si concentrano più persone, specie se provenienti da aree geografiche diverse e in particolare da quelle con casistica effettiva o sottoposte a misure quarantenarie, possono rappresentare un fattore di rischio per la possibile propagazione del contagio;
- Che, per quanto possibile, è opportuno limitare gli spostamenti al di fuori del territorio provinciale;

Che vi è la necessità di introdurre misure di prevenzione adeguate rispetto al principio di precauzione che ispira le misure di sanità pubblica;

Ritenuto comunque opportuno limitare la durata di alcune delle misure adottate, al fine di consentire una più approfondita valutazione della situazione in essere e di monitorarne l'evoluzione, anche sotto il profilo epidemiologico;

Rilevato che le altre misure disposte troveranno applicazione fino a nuova disposizione;

in via d'urgenza,

#### **ORDINA**

- la chiusura dei servizi socio educativi pubblici e privati per la prima infanzia per le giornate del 24 e 25 febbraio 2020;
- la sospensione delle attività didattiche dell'Università degli Studi di Trento,
   Istituto Agrario San Michele, Fondazione Bruno Kessler, per le giornate del
   24 e 25 febbraio 2020 e la chiusura delle biblioteche universitarie e delle
   aule studio per le giornate del 23, 24 e 25 febbraio 2020;
- l'applicazione sul territorio della Provincia autonoma di Trento delle misure previste dall'ordinanza n. 630 del 2020 e delle successive ordinanze statali ad oggi adottate, ammettendo motivatamente le deroghe all'ordinamento provinciale corrispondenti alle deroghe all'ordinamento statale previste dalle medesime ordinanze, in particolare per quanto necessario a disporre l'impiego delle strutture e i necessari lavori di adattamento per la gestione dell'emergenza in premessa, l'acquisto di attrezzature sanitarie, dispositivi medici e farmaci e l'attivazione del personale medico necessario nonché dei volontari ai quali vengono riconosciuti i benefici di agli articoli 39 e 40 di cui al D.lgs. n. 1 del 2018.;
- lo svolgimento, con decorrenza immediata, con procedure di somma urgenza, delle attività connesse con la gestione e/o l'isolamento dei soggetti da sottoporre obbligatoriamente a quarantena rientranti da aree a rischio, dei soggetti che hanno avuto contatto con i soggetti sintomatici, con soggetti sintomatici che non necessitano di ricovero ospedaliero, nonché dei pazienti che abbisognano di ricovero ospedaliero;

- l'annullamento delle manifestazioni ludico o sportivo a carattere straordinario che si svolgono in luoghi chiusi e per le quali si prevede l'aggregazione di un elevato numero di persone;
- la sospensione delle gite scolastiche al di fuori del territorio provinciale sul territorio italiano.

Il presente provvedimento contingibile e urgente è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione nonché sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento ed è trasmesso tempestivamente in copia, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento competente in materia di protezione civile, al Commissario del Governo per la provincia di Trento, alla Questura di Trento, ai Comandi Provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, nonché a tutti i comuni.

- dott. Maurizio Fugatti -





Trento.

2 4 FEB. 2020

Prot. n. A001/2020/ 125456 1

#### Ordinanza

Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso con l'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili – Integrazioni all'ordinanza del Presidente della Provincia adottata in data 22 febbraio 2020 prot. n. A001/2020/122695/1

#### IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

 Vista l'ordinanza adottata in data 22 febbraio 2020 prot. n. A001/2020/122695/1, le cui premesse, considerazioni, raccomandazioni e prescrizioni si intendono qui integralmente richiamate.

#### Considerato:

- l'evolversi della situazione epidemiologica che ha visto, nelle ultime ore, un incremento dei contagi da COVID-19 nelle regioni confinanti alla Provincia di Trento, nonché la presenza temporanea di soggetti positivi al virus in territorio trentino;
- necessario e urgente, in questa fase, rafforzare le misure precauzionali già adottate al fine di prevenire l'eventuale diffusione della malattia, attraverso ulteriori misure atte a contenere lo spostamento di persone verso luoghi di aggregazioni per eventi di natura ludica (in questo momento legati ai festeggiamenti di carnevale in atto), nonché atte a impedire la permanenza in luoghi chiusi e per tempi prolungati di un elevato numero di individui;
- che i tirocini formativi legati ai corsi di laurea per le professioni sanitarie e i tirocini formativi
  per operatori socio sanitari sono potenzialmente in grado di fornire supporto al personale
  sanitario e agli operatori socio sanitari;

in via d'urgenza,

#### **ORDINA**

• l'annullamento in tutto il territorio provinciale per il corrente anno degli eventi/manifestazioni che si tengono in luoghi pubblici o aperti al pubblico, legati direttamente o indirettamente ai festeggiamenti del Carnevale;

- la sospensione dei servizi socio educativi pubblici e privati per la prima infanzia e di tutte le attività didattiche nelle scuole (pubbliche, equiparate e paritarie), di ogni ordine e grado, nelle giornate del 25, 26, 27, 28 e 29 febbraio 2020;
- la sospensione, nelle giornate del 25, 26, 27, 28 e 29 febbraio 2020, delle attività didattiche dell'Università degli Studi di Trento e delle attività didattiche dei corsi universitari delle professioni sanitarie con sede sul territorio provinciale, e dei corsi professionali per qualifiche sanitarie e sociosanitarie nonché, per i medesimi giorni, la chiusura delle biblioteche e sale studio;
- la sospensione nelle giornate del 25, 26, 27, 28 e 29 febbraio 2020 delle attività didattiche dell'Alta formazione musicale e artistica e dell'alta formazione professionale;
- la prosecuzione delle misure diverse da quelle espressamente disposte nella presente ordinanza, disposte con la precedente ordinanza del 22 febbraio 2020 prot. n. A001/2020/122695/1;
- la ripresa delle normali attività educative, scolastiche e formative a partire dalla giornata di lunedì 02 marzo 2020, salva ogni diversa disposizione adottanda in virtù dello sviluppo della contingente situazione;
- l'annullamento delle manifestazioni che si svolgono in luoghi chiusi e che prevedono la presenza di più di una persona per due metri quadri e, comunque, la concentrazione di un numero elevato di persone in uno spazio limitato del locale.
- l'adozione da parte di tutti i soggetti pubblici e privati di misure idonee a limitare la permanenza in luoghi chiusi pubblici o aperti al pubblico di un numero di persone superiore a un individuo ogni due metri quadrati.

Il presente provvedimento contingibile e urgente è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione nonché sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento ed è trasmesso tempestivamente in copia, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento competente in materia di protezione civile, al Commissario del Governo per la provincia di Trento, alla Questura di Trento, ai Comandi Provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, all'Università degli studi di Trento, nonché a tutti i Comuni.

- dqtt.,Maurizio Fugatti -

Mourizo }



#### REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA **PRESIDENZA** 

Il Presidente

Regione Autonoma della Sardegna Ufficio di Gabinetto della Presidenza Prot. Uscita del 23/02/2020 nr. 0001846/OrdP/2 Classifica XV.12.2.Fasc. 2 - 2020 01-00-00

Prot. n. 1846

ORDINANZA N. 2 DEL 23 FEBBRAIO 2020

Oggetto:

Ordinanza contingibile e urgente per l'attuazione di ulteriori misure contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19 tese a potenziare le misure operative volte all'identificazione e gestione di eventuali casi sospetti di passeggeri in arrivo nei porti e aeroporti del territorio regionale sardo.

#### IL PRESIDENTE

VISTO

lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

**VISTA** 

la legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 recante "Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali";

**VISTO** 

il decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 recante "Codice della protezione civile";

**VISTA** 

la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 recante "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

**VISTA** 

l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020 recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

PRESIDÈNTZIA

Il Presidente

**VALUTATA** 

CONSIDERATO che il Capo del Dipartimento della protezione civile, per fronteggiare l'emergenza di cui alla sopracitata delibera del Consiglio dei Ministri, ha convocato il Comitato nazionale della protezione civile di cui all'art. 14 del D.Lgs. 1/2018; PRESO ATTO di quanto deciso durante le riunioni del suddetto comitato, circa l'effettuazione di controlli volti alla misurazione della temperatura corporea dei passeggeri in transito nelle aerostazioni; **VISTA** la nota prot. n. 12318-P del 03.02.2020 di ENAC; la nota prot. n. 5365 del 04.02.2020 del Capo del Dipartimento della protezione **VISTA** civile coordinatore degli interventi ex OCDPC n. 630/2020; i casi confermati positivi di malattia infettiva diffusiva COVID-19 anche nel CONSIDERATI territorio italiano; l'ordinanza del Ministro della Salute del 21 febbraio 2020 che detta ulteriori VISTA misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19; l'Ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n. 1 del 22.02.2020; **VISTA** VISTA la Legge 23 dicembre 1978, n. 833 "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e in particolare l'art. 32; urgente rafforzare le misure di sorveglianza sanitarie e controllo adottate al fine di **RITENUTO** prevenire, contenere e mitigare la diffusione di malattia infettiva diffusiva COVID-19; **RITENUTO** di dover ulteriormente potenziare le misure operative volte all'identificazione e gestione di eventuali casi sospetti di passeggeri in arrivo nei porti e aeroporti del territorio regionale sardo; le possibili soluzioni tecniche finalizzate al potenziamento della sorveglianza **VALUTATE** sanitaria, nel rispetto dei principi di precauzione e proporzionalità;

altresì, l'urgenza e l'indifferibilità di adottare il presente provvedimento;

#### **ORDINA**

- Art. 1) I controlli finalizzati alla sorveglianza sanitaria, operati dal personale preposto, anche appartenente a organizzazioni di volontariato e protezione civile, devono essere eseguiti, secondo le indicazioni fornite dai competenti USMAF, su tutti i passeggeri in arrivo da destinazioni extraregionali nei porti e aeroporti del territorio della Regione Sardegna.
- Art. 2) Per agevolare le attività di controllo di cui all'articolo 1, i soggetti competenti alla gestione di porti e aeroporti assicurano idonei percorsi di rilevamento dotati di termoscanner, che consentano di isolare i passeggeri fino al termine dei controlli.
- Art. 3) Con riferimento ai passeggeri in arrivo negli aeroporti del territorio regionale, al fine di ridurre al minimo i contatti con altri soggetti, l'operatore sanitario addetto al rilevamento della temperatura corporea deve effettuare tali controlli secondo le indicazioni degli enti e soggetti preposti alla vigilanza e controllo nel settore dell'aviazione civile giusta i poteri derivanti dal Codice della Navigazione.
- Art. 4)

  La presente ordinanza ha validità di 90 giorni a decorrere dalla data odierna ed è immediatamente inviata al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, al Capo del Dipartimento della protezione civile, ai Prefetti degli Uffici territoriali di governo della Sardegna, agli Assessori regionali, agli Amministratori delle province del territorio regionale, al Sindaco della Città Metropolitana di Cagliari e ai Sindaci dei Comuni della Sardegna.
- Art. 5) L'attuazione e la vigilanza sul rispetto della presente ordinanza è delegata alle competenti strutture della pubblica Amministrazione.
- Art. 6) La presente ordinanza è pubblicata sul BURAS e sul sito istituzionale della Regione Sardegna.

Presidente

Solina

# Ason white

#### **REGIONE MOLISE**

#### Presidenza della Giunta regionale

# ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 1 DEL 24-02-2020

OGGETTO: ULTERIORI MISURE DI PREVENZIONE E SORVEGLIANZA CONTRO LA DIFFUSIONE DELLA MALATTIA INFETTIVA COVID-19 NEL TERRITORIO DELLA REGIONE MOLISE

Il Presidente della Giunta Regionale del Molise quale autorità di protezione civile ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 02/01/2018, n. 1

Vista l'Ordinanza del Ministero della Salute emanata in data 21 febbraio 2020 concernente "ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19" con la quale:

- si è imposto l'obbligo a tutti gli individui che, negli ultimi quattordici giorni, abbiano fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato nelle aree della Cina interessate dall'epidemia, come identificate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, di comunicare al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria territorialmente competente di aver soggiornato nelle aree suddette;
- si è demandata all'Autorità sanitaria territorialmente competente l'adozione della misura della permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva ovvero, in presenza di condizioni ostative, di misure alternative di efficacia equivalente;

Ritenuto di dover adottare prescrizioni precauzionali al fine di verificare lo stato di salute degli individui provenienti dalle aree attualmente sottoposte a cordone sanitario delle regioni italiane coinvolte che, per qualsiasi ragione, soggiornino nel territorio del Molise e di dover adottare ulteriori provvedimenti per far fronte all'emergenza epidemica in atto;

Letto l'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e s.m.i.;

Emana la presente Ordinanza

Art. 1 – I soggetti provenienti dalle aree nelle quali risulta positiva almeno una

persona o nelle quali vi è comunque un caso riconducibile al coronavirus, o i soggetti che vi abbiano soggiornato negli ultimi 14 giorni, ove giungano in Molise per motivi di lavoro, di studio, familiari o per qualunque altra ragione, sono tenuti a comunicare la loro presenza sul territorio all'Autorità sanitaria locale che provvederà a mettere in atto le adeguate misure di prevenzione della diffusione del virus.

La segnalazione dovrà essere effettuata non oltre due ore dall'ingresso nel territorio regionale al proprio medico curante, oppure al numero 1500 del Ministero della salute, oppure al numero 118 del Sistema territoriale che provvederà a darne comunicazione al Servizio di medicina pubblica competente ad avviare la procedura.

- Art. 2 I medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta, i medici di continuità assistenziale, oltre ad attenersi alle istruzioni operative già diramate dall'ASREM relative alle modalità di gestione dei casi sospetti, sono tenuti a consultare costantemente il sito dell'Azienda Sanitaria Locale per tutti gli aggiornamenti che saranno necessari in rapporto all'evolversi degli aspetti clinici ed epidemiologici dell'infezione in corso.
- Art. 3 La Protezione civile porrà in essere ogni azione utile a garantire ai soggetti sottoposti a misura di quarantena la massima assistenza logistica, provvedendo alla fornitura di quanto necessario per il loro sostentamento.
- Art. 4 Dovranno essere preventivamente segnalati all'autorità di protezione civile della Regione Molise i trasferimenti, disposti da altre Istituzioni, anche a titolo precauzionale, di gruppi di soggetti che per qualsiasi motivo abbiano soggiornato negli ultimi 14 giorni nelle aree di cui all'art. 1.
- Art. 5 La presente ordinanza resterà in vigore per giorni novanta, fatta salva la facoltà di proroga o di revoca, nonché di imporre ulteriori prescrizioni con successivi provvedimenti.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DONATO TOMA



#### Il Presidente della Regione Puglia

#### Disposizioni urgenti in materia di prevenzione "COVID-19"

Ritenuto che allo stato il Presidente della Regione Puglia non dispone dei poteri di emergenza di cui all'art. 1 comma 1 del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 che prevede che per la applicabilità dello stesso ci sia almeno un caso positivo nel territorio della Regione Puglia;

Visto il Comunicato del Ministro della Salute n.89 del 24 febbraio 2020 con cui ha evidenziato che "è indispensabile che ci sia un solo centro di coordinamento per la gestione dell'emergenza in cui siano pienamente coinvolte tutte le regioni e con la guida del nostro coordinamento scientifico. Così sta funzionando, come dimostrano le ordinanze firmate nella giornata di ieri. Non servono scelte unilaterali di singoli territori";

Ritenuto che in attesa di specifici provvedimenti preannunziati da parte del Governo come da valutarsi nel corso del Tavolo Permanente istituito presso la Protezione Civile presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri convocato per domani ore 10.00 risulta urgente e necessario porre in essere ogni utile tentativo di prevenire o rallentare la possibilità di insorgenza di focolai epidemici comunque assai probabili stante la particolare espansività della contaminazione e il flusso di arrivo e rientro in Puglia di numerosissimi cittadini che a causa della adozione delle misure di contenimento adottate in altre Regioni contaminate stanno rientrando presso i luoghi di originaria residenza;

Considerato che l'attività di indirizzo in materia di prevenzione sanitaria rientra tra i poteri ordinari della Giunta Regionale anche al fine di conoscere e prevedere l'entità dell'effettivo rischio epidemiologico al fine di adottare decisioni organizzative che possano consentire di meglio fronteggiare l'eventuale inizio del contagio anche nel territorio della Regione Puglia;

#### Considerato

Che tutti gli individui che sono transitati e hanno sostato dal 1<sup>^</sup> febbraio 2020 nei comuni di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini nella Regione Lombardia, di Vo' nella Regione Veneto, come previsto dall'art. 1 del DPCM 23 febbraio 2020, <a href="HANNO L'OBBLIGO">HANNO L'OBBLIGO</a> di "comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio, ai fini dell'adozione, da parte dell'autorità sanitaria competente, di ogni misura necessaria, ivi compresa la permanenza fiduciaria con sorveglianza attiva";

#### **INVITA**

tutti i cittadini che comunque rientrano in Puglia provenienti dal Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna e che vi abbiano soggiornato negli ultimi 14 giorni, a comunicare la propria presenza nel territorio della Regione Puglia con indicazione del domicilio al proprio medico di medicina generale ovvero, in mancanza, al Servizio Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente al fine di permettere l'esercizio dei poteri di sorveglianza.

Bari, 24 febbraio 2020

Prot. n. 667/sp

**Il Presidente**Michele Emiliano

#### Delibera:

#### Art. 1.

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stanziamento di risorse di cui all'art. 1, comma 3, della delibera del Consiglio dei ministri del 6 novembre 2019, è integrato di euro 1.269.900,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018, per gli interventi di cui alla lettera *c*) e per l'avvio degli interventi di cui alla lettera *d*) del comma 2 dell'art. 25 del citato decreto legislativo.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Uf-ficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 febbraio 2020

Il Presidente del Consiglio dei ministri Conte

20A01209

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 febbraio 2020.

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

#### IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare l'art. 3, comma 1;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 25 gennaio 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 21 del 27 gennaio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 23 febbraio 2020, n. 45, che individua misure di contenimento della diffusione del nuovo *coronavirus* nei comuni interessati dal contagio;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 30 gennaio 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 26 del 1° febbraio 2020;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 21 febbraio 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 44 del 22 febbraio 2020;

Viste le ordinanze adottate dal Ministro della salute d'intesa con il Presidente della Regione Lombardia e della Regione del Veneto rispettivamente in data 21 febbraio 2020 e 22 febbraio 2020; Viste, altresì, le ordinanze adottate dal Ministro della salute d'intesa con i Presidenti delle Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Veneto il 23 febbraio 2020;

Vista, inoltre, l'ordinanza adottata dal Ministro della salute d'intesa con il Presidente della Regione Liguria il 24 febbraio 2020;

Preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi anche sul territorio nazionale;

Ritenuto di adottare ulteriori misure di contenimento dell'epidemia, ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, in materia di svolgimento delle manifestazioni sportive di ogni ordine e disciplina, di organizzazione delle attività scolastiche e della formazione superiore, di disciplina di misure di prevenzione sanitaria presso gli Istituti penitenziari, di regolazione delle modalità di accesso agli esami di guida, di organizzazione delle attività culturali e per il turismo;

Su proposta del Ministro della salute, sentito il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché il Ministro per le politiche giovanili e lo sport, il Ministro dell'istruzione, il Ministro dell'università e della ricerca, il Ministro della giustizia, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro per gli affari regionali, nonché i Presidenti delle Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Veneto, Piemonte, Liguria e il Presidente della Conferenza delle regioni;

#### Decreta:

#### Art. 1.

Misure urgenti di contenimento del contagio

- 1. In attuazione dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del *virus* COVID-19, sono adottate le seguenti ulteriori misure di contenimento:
- a) in tutti i comuni delle Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Veneto, Liguria e Piemonte sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, nei comuni diversi da quelli di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, richiamato in premessa;
- b) i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sono sospese fino al 15 marzo 2020; quanto previsto dall'art. 41, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, in ordine al diritto di recesso del viaggiatore prima dell'inizio del pacchetto di viaggio, trova applicazione alle fattispecie previste dalla presente lettera;

- c) la riammissione nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia di durata superiore a cinque giorni avviene, fino alla data del 15 marzo 2020, dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti;
- d) i dirigenti scolastici delle scuole nelle quali l'attività didattica sia stata sospesa per l'emergenza sanitaria, possono attivare, di concerto con gli organi collegiali competenti e per la durata della sospensione, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità;
- e) il giorno domenica 1° marzo 2020, su tutto il territorio nazionale, non avrà luogo il libero accesso agli istituti ed ai luoghi della cultura di cui all'art. 1, comma 1, del decreto 11 dicembre 1997, n. 507, «Regolamento recante norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato»;
- f) in relazione alle attività espletate dagli uffici periferici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, aventi sede nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Milano, Padova, Parma, Pavia, Piacenza, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza, sono adottate le seguenti misure:
- 1) sospensione degli esami di idoneità di cui all'art. 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da espletarsi presso gli uffici periferici della Motorizzazione civile aventi sede in dette province;
- 2) regolazione delle modalità dell'accesso dell'utenza agli uffici della Motorizzazione civile aventi sede in dette province, mediante predeterminazione da parte del dirigente preposto all'ufficio del numero massimo degli accessi giornalieri ed individuazione di idonei spazi di attesa esterni alla sede dell'ufficio medesimo;
- g) con apposito provvedimento dirigenziale è disposta in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove d'esame in ragione della sospensione di cui alla lettera f) la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
- h) nelle Università e nelle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica nelle quali non è consentita, per le esigenze connesse all'emergenza sanitaria di cui al presente decreto, la partecipazione degli studenti alle attività didattiche o curriculari, le attività medesime possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità. Le Università e le Istituzioni di cui al precedente periodo, successivamente al ripristino dell'ordinaria funzionalità, assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative nonché di quelle curriculari ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico;
- i) a beneficio degli studenti ai quali non è consentita, per le esigenze connesse all'emergenza sanitaria di cui al presente decreto, la partecipazione alle attività didattiche o curriculari delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e co-

reutica, queste possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità. Le Università e le Istituzioni di cui al precedente periodo assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative, nonché di quelle curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; le assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonché ai fini delle relative valutazioni;

l) negli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Corte di appello cui appartengono i comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, sino al 15 marzo 2020, per i servizi aperti al pubblico e in relazione alle attività non strettamente connesse ad atti e attività urgenti, il Capo dell'ufficio giudiziario, sentito il dirigente amministrativo, può stabilire la riduzione dell'orario di apertura al pubblico anche in deroga a quanto disposto dall'art. 162 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196;

m) tenuto conto delle indicazioni fornite dal Ministero della salute, d'intesa con il coordinatore degli interventi per il superamento dell'emergenza *coronavirus*, le articolazioni territoriali del Servizio sanitario nazionale assicurano al Ministero della giustizia idoneo supporto per il contenimento della diffusione del contagio del Covid-19, anche mediante adeguati presidi idonei a garantire, secondo i protocolli sanitari elaborati dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria, i nuovi ingressi negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni, con particolare riguardo ai soggetti provenienti dai comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, sino al termine dello stato di emergenza.

#### Art. 2.

#### Lavoro agile

1. La modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, è applicabile in via provvisoria, fino al 15 marzo 2020, per i datori di lavoro aventi sede legale o operativa nelle Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto e Liguria, e per i lavoratori ivi residenti o domiciliati che svolgano attività lavorativa fuori da tali territori, a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti. Gli obblighi di informativa di cui all'art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro.



2. L'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020 è soppresso.

#### Art. 3.

#### Disposizioni finali

- 1. Sono confermate e restano in vigore, con l'integrazione di cui all'art. 1, lettera *a*), le disposizioni contenute nelle ordinanze adottate dal Ministro della salute d'intesa con i Presidenti delle Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Veneto il 23 febbraio 2020 nonché l'ordinanza adottata dal Ministro della salute d'intesa con il Presidente della Regione Liguria il 24 febbraio 2020.
- 2. Le disposizioni del presente decreto producono il loro effetto dalla data odierna e sono efficaci, salve diverse previsioni contenute nelle singole misure, fino al

1° marzo 2020 compreso. Fatto salvo quanto previsto all'art. 2, comma 2, restano ferme le previsioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020.

Roma, 25 febbraio 2020

Il Presidente del Consiglio dei ministri Conte

Il Ministro della salute Speranza

Registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 2020 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne n. 306

20A01278

### DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

#### MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 12 febbraio 2020.

Designazione di una Zona speciale di conservazione della regione biogeografica alpina insistente nel territorio delle Regioni Piemonte e Valle d'Aosta.

#### IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» ed in particolare gli articoli da 35 a 40 relativi alle attribuzioni e all'ordinamento del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 luglio 2014, n. 142 recante il «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance* e degli Uffici di diretta collaborazione»;

Vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, «Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche»;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 3 settembre 2002, recante «Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 24 settembre 2002;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007, recante «Rete Natura 2000. Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 6 novembre 2007 e successive modificazioni;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea del 14 dicembre 2018, che adotta il dodicesimo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina (2019/17TUE);

Visto l'aggiornamento dei contenuti della Banca dati Natura 2000, trasmesso dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione generale per la protezione della natura e del mare, con lettera prot. n. 33538 del 12 dicembre 2019 alla Rappresentanza per-



### INFORMATIVA SULLA SALUTE E SICUREZZA NEL LAVORO AGILE AI SENSI DELL'ART. 22, COMMA 1, L. 81/2017

Al lavoratore

#### Al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

Oggetto: informativa sulla sicurezza dei lavoratori (art. 22, comma 1, della legge 22 maggio 2017 n. 81)

#### **AVVERTENZE GENERALI**

Si informano i lavoratori (\_\_\_\_\_) degli obblighi e dei diritti previsti dalla legge del 22 maggio 2017 n. 81 e dal decreto legislativo del 9 aprile 2008 n. 81.

#### Sicurezza sul lavoro (art. 22 L. 81/2017)

- 1. Il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore, che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile, e a tal fine consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un'informativa scritta, nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.
- 2. Il lavoratore è tenuto a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione all'esterno dei locali aziendali.

#### Obblighi dei lavoratori (art. 20 D. Lgs. 81/2008)

- 1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
- 2. I lavoratori devono in particolare:
- a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
- d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;

- e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal D. Lgs. 81/2008 o comunque disposti dal medico competente.
- 3. I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

In attuazione di quanto disposto dalla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, il Datore di Lavoro ha provveduto ad attuare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del T.U. sulla sicurezza; ha provveduto alla redazione del Documento di Valutazione di tutti i rischi presenti nella realtà lavorativa, ai sensi degli artt. 17 e 28 D. Lgs. 81/2008; ha provveduto alla formazione e informazione di tutti i lavoratori, ex artt. 36 e 37 del medesimo D. Lgs. 81/2008.

Pertanto, di seguito, si procede alla analitica informazione, con specifico riferimento alle modalità di lavoro per lo *smart worker*.

\*\*\* \*\*\* \*\*\*

## COMPORTAMENTI DI PREVENZIONE GENERALE RICHIESTI ALLO SMART WORKER

 Cooperare con diligenza all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione predisposte dal datore di lavoro (DL) per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione in ambienti *indoor* e *outdoor* diversi da quelli di lavoro abituali.

- Non adottare condotte che possano generare rischi per la propria salute e sicurezza o per quella di terzi.
- Individuare, secondo le esigenze connesse alla prestazione stessa o dalla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e adottando principi di ragionevolezza, i luoghi di lavoro per l'esecuzione della prestazione lavorativa in *smart working* rispettando le indicazioni previste dalla presente informativa.
- In ogni caso, evitare luoghi, ambienti, situazioni e circostanze da cui possa derivare un pericolo per la propria salute e sicurezza o per quella dei terzi.

Di seguito, le indicazioni che il lavoratore è tenuto ad osservare per prevenire i rischi per la salute e sicurezza legati allo svolgimento della prestazione in modalità di lavoro agile.

\*\*\* \*\*\* \*\*\*

#### CAPITOLO 1

# INDICAZIONI RELATIVE ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' LAVORATIVA IN AMBIENTI OUTDOOR

Nello svolgere l'attività all'aperto si richiama il lavoratore ad adottare un comportamento coscienzioso e prudente, escludendo luoghi che lo esporrebbero a rischi aggiuntivi rispetto a quelli specifici della propria attività svolta in luoghi chiusi.

È opportuno non lavorare con dispositivi elettronici come *tablet* e *smartphone* o similari all'aperto, soprattutto se si nota una diminuzione di visibilità dei caratteri sullo schermo rispetto all'uso in locali al chiuso dovuta alla maggiore luminosità ambientale.

All'aperto inoltre aumenta il rischio di riflessi sullo schermo o di abbagliamento.

Pertanto le attività svolgibili all'aperto sono essenzialmente quelle di lettura di documenti cartacei o comunicazioni telefoniche o tramite servizi VOIP (ad es. Skype).

Fermo restando che va seguito il criterio di ragionevolezza nella scelta del luogo in cui svolgere la prestazione lavorativa, si raccomanda di:

- privilegiare luoghi ombreggiati per ridurre l'esposizione a radiazione solare ultravioletta (UV);
- evitare di esporsi a condizioni meteoclimatiche sfavorevoli quali caldo o freddo intenso;
- non frequentare aree con presenza di animali incustoditi o aree che non siano adeguatamente manutenute quali ad esempio aree verdi incolte, con degrado ambientale e/o con presenza di rifiuti;
- non svolgere l'attività in un luogo isolato in cui sia difficoltoso richiedere e ricevere soccorso;
- non svolgere l'attività in aree con presenza di sostanze combustibili e infiammabili (vedere capitolo 5);
- non svolgere l'attività in aree in cui non ci sia la possibilità di approvvigionarsi di acqua potabile;

- mettere in atto tutte le precauzioni che consuetamente si adottano svolgendo attività *outdoor* (ad es.: creme contro le punture, antistaminici, abbigliamento adeguato, quanto prescritto dal proprio medico per situazioni personali di maggiore sensibilità, intolleranza, allergia, ecc.), per quanto riguarda i potenziali pericoli da esposizione ad agenti biologici (ad es. morsi, graffi e punture di insetti o altri animali, esposizione ad allergeni pollinici, ecc.).

\*\*\* \*\*\* \*\*\*

#### CAPITOLO 2

#### INDICAZIONI RELATIVE AD AMBIENTI INDOOR PRIVATI

Di seguito vengono riportate le principali indicazioni relative ai requisiti igienico-sanitari previsti per i locali privati in cui possono operare i lavoratori destinati a svolgere il lavoro agile.

#### Raccomandazioni generali per i locali:

- le attività lavorative non possono essere svolte in locali tecnici o locali non abitabili (ad es. soffitte, seminterrati, rustici, box);
- adeguata disponibilità di servizi igienici e acqua potabile e presenza di impianti a norma (elettrico, termoidraulico, ecc.) adeguatamente manutenuti;
- le superfici interne delle pareti non devono presentare tracce di condensazione permanente (muffe);
- i locali, eccettuati quelli destinati a servizi igienici, disimpegni, corridoi, vani-scala e ripostigli debbono fruire di illuminazione naturale diretta, adeguata alla destinazione d'uso e, a tale scopo, devono avere una superficie finestrata idonea;
- i locali devono essere muniti di impianti di illuminazione artificiale, generale e localizzata, atti a garantire un adeguato comfort visivo agli occupanti.

#### Indicazioni per l'illuminazione naturale ed artificiale:

- si raccomanda, soprattutto nei mesi estivi, di schermare le finestre (ad es. con tendaggi, appropriato utilizzo delle tapparelle, ecc.) allo scopo di evitare l'abbagliamento e limitare l'esposizione diretta alle radiazioni solari;
- l'illuminazione generale e specifica (lampade da tavolo) deve essere tale da garantire un illuminamento sufficiente e un contrasto appropriato tra lo schermo e l'ambiente circostante.
- è importante collocare le lampade in modo tale da evitare abbagliamenti diretti e/o riflessi e la proiezione di ombre che ostacolino il compito visivo mentre si svolge l'attività lavorativa.

#### Indicazioni per l'aerazione naturale ed artificiale:

- è opportuno garantire il ricambio dell'aria naturale o con ventilazione meccanica;

- evitare di esporsi a correnti d'aria fastidiose che colpiscano una zona circoscritta del corpo (ad es. la nuca, le gambe, ecc.);
- gli eventuali impianti di condizionamento dell'aria devono essere a norma e regolarmente manutenuti; i sistemi filtranti dell'impianto e i recipienti eventuali per la raccolta della condensa, vanno regolarmente ispezionati e puliti e, se necessario, sostituiti;
- evitare di regolare la temperatura a livelli troppo alti o troppo bassi (a seconda della stagione) rispetto alla temperatura esterna;
- evitare l'inalazione attiva e passiva del fumo di tabacco, soprattutto negli ambienti chiusi, in quanto molto pericolosa per la salute umana.

\*\*\* \*\*\* \*\*\*

#### CAPITOLO 3

#### UTILIZZO SICURO DI ATTREZZATURE/DISPOSITIVI DI LAVORO

Di seguito vengono riportate le principali indicazioni relative ai requisiti e al corretto utilizzo di attrezzature/dispositivi di lavoro, con specifico riferimento a quelle consegnate ai lavoratori destinati a svolgere il lavoro agile: *notebook*, *tablet* e *smartphone*.

#### **Indicazioni generali:**

- conservare in luoghi in cui siano facilmente reperibili e consultabili il manuale/istruzioni per l'uso redatte dal fabbricante;
- leggere il manuale/istruzioni per l'uso prima dell'utilizzo dei dispositivi, seguire le indicazioni del costruttore/importatore e tenere a mente le informazioni riguardanti i principi di sicurezza;
- si raccomanda di utilizzare apparecchi elettrici integri, senza parti conduttrici in tensione accessibili (ad es. cavi di alimentazione con danni alla guaina isolante che rendano visibili i conduttori interni), e di interromperne immediatamente l'utilizzo in caso di emissione di scintille, fumo e/o odore di bruciato, provvedendo a spegnere l'apparecchio e disconnettere la spina dalla presa elettrica di alimentazione (se connesse);
- verificare periodicamente che le attrezzature siano integre e correttamente funzionanti, compresi i cavi elettrici e la spina di alimentazione;
- non collegare tra loro dispositivi o accessori incompatibili;
- effettuare la ricarica elettrica da prese di alimentazione integre e attraverso i dispositivi (cavi di collegamento, alimentatori) forniti in dotazione;
- disporre i cavi di alimentazione in modo da minimizzare il pericolo di inciampo;
- spegnere le attrezzature una volta terminati i lavori;

- controllare che tutte le attrezzature/dispositivi siano scollegate/i dall'impianto elettrico quando non utilizzati, specialmente per lunghi periodi;
- si raccomanda di collocare le attrezzature/dispositivi in modo da favorire la loro ventilazione e raffreddamento (non coperti e con le griglie di aerazione non ostruite) e di astenersi dall'uso nel caso di un loro anomalo riscaldamento:
- inserire le spine dei cavi di alimentazione delle attrezzature/dispositivi in prese compatibili (ad es. spine a poli allineati in prese a poli allineati, spine *schuko* in prese *schuko*). Utilizzare la presa solo se ben ancorata al muro e controllare che la spina sia completamente inserita nella presa a garanzia di un contatto certo ed ottimale;
- riporre le attrezzature in luogo sicuro, lontano da fonti di calore o di innesco, evitare di pigiare i cavi e di piegarli in corrispondenza delle giunzioni tra spina e cavo e tra cavo e connettore (la parte che serve per connettere l'attrezzatura al cavo di alimentazione);
- non effettuare operazioni di riparazione e manutenzione fai da te;
- lo schermo dei dispositivi è realizzato in vetro/cristallo e può rompersi in caso di caduta o a seguito di un forte urto. In caso di rottura dello schermo, evitare di toccare le schegge di vetro e non tentare di rimuovere il vetro rotto dal dispositivo; il dispositivo non dovrà essere usato fino a quando non sarà stato riparato;
- le batterie/accumulatori non vanno gettati nel fuoco (potrebbero esplodere), né smontati, tagliati, compressi, piegati, forati, danneggiati, manomessi, immersi o esposti all'acqua o altri liquidi;
- in caso di fuoriuscita di liquido dalle batterie/accumulatori, va evitato il contatto del liquido con la pelle o gli occhi; qualora si verificasse un contatto, la parte colpita va sciacquata immediatamente con abbondante acqua e va consultato un medico;
- segnalare tempestivamente al datore di lavoro eventuali malfunzionamenti, tenendo le attrezzature/dispositivi spenti e scollegati dall'impianto elettrico;
- è opportuno fare periodicamente delle brevi pause per distogliere la vista dallo schermo e sgranchirsi le gambe;
- è bene cambiare spesso posizione durante il lavoro anche sfruttando le caratteristiche di estrema maneggevolezza di *tablet* e *smartphone*, tenendo presente la possibilità di alternare la posizione eretta con quella seduta;
- prima di iniziare a lavorare, orientare lo schermo verificando che la posizione rispetto alle fonti di luce naturale e artificiale sia tale da non creare riflessi fastidiosi (come ad es. nel caso in cui l'operatore sia posizionato con le spalle rivolte ad una finestra non adeguatamente schermata o sotto un punto luce a soffitto) o abbagliamenti (ad es. evitare di sedersi di fronte ad una finestra non adeguatamente schermata);

- in una situazione corretta lo schermo è posto perpendicolarmente rispetto alla finestra e ad una distanza tale da evitare riflessi e abbagliamenti;
- i *notebook, tablet* e *smartphone* hanno uno schermo con una superficie molto riflettente (schermi lucidi o *glossy*) per garantire una resa ottimale dei colori; tenere presente che l'utilizzo di tali schermi può causare affaticamento visivo e pertanto:
  - regolare la luminosità e il contrasto sullo schermo in modo ottimale;
  - durante la lettura, distogliere spesso lo sguardo dallo schermo per fissare oggetti lontani, così come si fa quando si lavora normalmente al computer fisso;
  - in tutti i casi in cui i caratteri sullo schermo del dispositivo mobile siano troppo piccoli, è importante ingrandire i caratteri a schermo e utilizzare la funzione zoom per non affaticare gli occhi;
  - non lavorare mai al buio.

#### Indicazioni per il lavoro con il *notebook*

In caso di attività che comportino la redazione o la revisione di lunghi testi, tabelle o simili è opportuno l'impiego del *notebook* con le seguenti raccomandazioni:

- sistemare il *notebook* su un idoneo supporto che consenta lo stabile posizionamento dell'attrezzatura e un comodo appoggio degli avambracci;
- il sedile di lavoro deve essere stabile e deve permettere una posizione comoda. In caso di lavoro prolungato, la seduta deve avere bordi smussati;
- è importante stare seduti con un comodo appoggio della zona lombare e su una seduta non rigida (eventualmente utilizzare dei cuscini poco spessi);
- durante il lavoro con il *notebook*, la schiena va mantenuta poggiata al sedile provvisto di supporto per la zona lombare, evitando di piegarla in avanti;
- mantenere gli avambracci, i polsi e le mani allineati durante l'uso della tastiera, evitando di piegare o angolare i polsi;
- è opportuno che gli avambracci siano appoggiati sul piano e non tenuti sospesi;
- utilizzare un piano di lavoro stabile, con una superficie a basso indice di riflessione, con altezza sufficiente per permettere l'alloggiamento e il movimento degli arti inferiori, in grado di consentire cambiamenti di posizione nonché l'ingresso del sedile e dei braccioli, se presenti, e permettere una disposizione comoda del dispositivo (*notebook*), dei documenti e del materiale accessorio;
- l'altezza del piano di lavoro e della seduta devono essere tali da consentire all'operatore in posizione seduta di avere gli angoli braccio/avambraccio e gamba/coscia ciascuno a circa 90°;
- la profondità del piano di lavoro deve essere tale da assicurare una adeguata distanza visiva dallo schermo:

- in base alla statura, e se necessario per mantenere un angolo di 90° tra gamba e coscia, creare un poggiapiedi con un oggetto di dimensioni opportune.

In caso di uso su mezzi di trasporto (treni/aerei/ navi) in qualità di passeggeri o in locali pubblici:

- è possibile lavorare in un locale pubblico o in viaggio solo ove le condizioni siano sufficientemente confortevoli ed ergonomiche, prestando particolare attenzione alla comodità della seduta, all'appoggio lombare e alla posizione delle braccia rispetto al tavolino di appoggio;
- evitare lavori prolungati nel caso l'altezza della seduta sia troppo bassa o alta rispetto al piano di appoggio del *notebook*;
- osservare le disposizioni impartite dal personale viaggiante (autisti, controllori, personale di volo, ecc.);
- nelle imbarcazioni il *notebook* è utilizzabile solo nei casi in cui sia possibile predisporre una idonea postazione di lavoro al chiuso e in assenza di rollio/beccheggio della nave;
- se fosse necessario ricaricare, e se esistono prese elettriche per la ricarica dei dispositivi mobili a disposizione dei clienti, verificare che la presa non sia danneggiata e che sia normalmente ancorata al suo supporto parete;
- non utilizzare il *notebook* su autobus/tram, metropolitane, taxi e in macchina anche se si è passeggeri.

#### Indicazioni per il lavoro con tablet e smartphone

I *tablet* sono idonei prevalentemente alla gestione della posta elettronica e della documentazione, mentre gli *smartphone* sono idonei essenzialmente alla gestione della posta elettronica e alla lettura di brevi documenti.

In caso di impiego di tablet e smartphone si raccomanda di:

- effettuare frequenti pause, limitando il tempo di digitazione continuata;
- evitare di utilizzare questi dispositivi per scrivere lunghi testi;
- evitare di utilizzare tali attrezzature mentre si cammina, salvo che per rispondere a chiamate vocali prediligendo l'utilizzo dell'auricolare;
- per prevenire l'affaticamento visivo, evitare attività prolungate di lettura sullo *smartphone*;
- effettuare periodicamente esercizi di allungamento dei muscoli della mano e del pollice (stretching).

#### Indicazioni per l'utilizzo sicuro dello smartphone come telefono cellulare

- È bene utilizzare l'auricolare durante le chiamate, evitando di tenere il volume su livelli elevati;
- spegnere il dispositivo nelle aree in cui è vietato l'uso di telefoni cellulari/*smartphone* o quando può causare interferenze o situazioni di pericolo (in aereo, strutture sanitarie, luoghi a rischio di incendio/esplosione, ecc.);

- al fine di evitare potenziali interferenze con apparecchiature mediche impiantate seguire le indicazioni del medico competente e le specifiche indicazioni del produttore/importatore dell'apparecchiatura.

I dispositivi potrebbero interferire con gli apparecchi acustici. A tal fine:

- non tenere i dispositivi nel taschino;
- in caso di utilizzo posizionarli sull'orecchio opposto rispetto a quello su cui è installato l'apparecchio acustico;
- evitare di usare il dispositivo in caso di sospetta interferenza;
- un portatore di apparecchi acustici che usasse l'auricolare collegato al telefono/*smartphone* potrebbe avere difficoltà nell'udire i suoni dell'ambiente circostante. Non usare l'auricolare se questo può mettere a rischio la propria e l'altrui sicurezza.

#### Nel caso in cui ci si trovi all'interno di un veicolo:

- non tenere mai in mano il telefono cellulare/*smartphone* durante la guida: le mani devono essere sempre tenute libere per poter condurre il veicolo;
- durante la guida usare il telefono cellulare/smartphone esclusivamente con l'auricolare o in modalità viva voce;
- inviare e leggere i messaggi solo durante le fermate in area di sosta o di servizio o se si viaggia in qualità di passeggeri;
- non tenere o trasportare liquidi infiammabili o materiali esplosivi in prossimità del dispositivo, dei suoi componenti o dei suoi accessori;
- non utilizzare il telefono cellulare/smartphone nelle aree di distribuzione di carburante;
- non collocare il dispositivo nell'area di espansione dell'airbag.

\*\*\* \*\*\* \*\*\*

#### CAPITOLO 4

# INDICAZIONI RELATIVE A REQUISITI E CORRETTO UTILIZZO DI IMPIANTI ELETTRICI

Indicazioni relative ai requisiti e al corretto utilizzo di impianti elettrici, apparecchi/dispositivi elettrici utilizzatori, dispositivi di connessione elettrica temporanea.

#### Impianto elettrico

#### A. Requisiti:

1) i componenti dell'impianto elettrico utilizzato (prese, interruttori, ecc.) devono apparire privi di parti danneggiate;

- 2) le sue parti conduttrici in tensione non devono essere accessibili (ad es. a causa di scatole di derivazione prive di coperchio di chiusura o con coperchio danneggiato, di scatole per prese o interruttori prive di alcuni componenti, di canaline portacavi a vista prive di coperchi di chiusura o con coperchi danneggiati);
- 3) le parti dell'impianto devono risultare asciutte, pulite e non devono prodursi scintille, odori di bruciato e/o fumo;
- 4) nel caso di utilizzo della rete elettrica in locali privati, è necessario conoscere l'ubicazione del quadro elettrico e la funzione degli interruttori in esso contenuti per poter disconnettere la rete elettrica in caso di emergenza;

#### B. Indicazioni di corretto utilizzo:

- è buona norma che le zone antistanti i quadri elettrici, le prese e gli interruttori siano tenute sgombre e accessibili;
- evitare di accumulare o accostare materiali infiammabili (carta, stoffe, materiali sintetici di facile innesco, buste di plastica, ecc.) a ridosso dei componenti dell'impianto, e in particolare delle prese elettriche a parete, per evitare il rischio di incendio;
- è importante posizionare le lampade, specialmente quelle da tavolo, in modo tale che non vi sia contatto con materiali infiammabili.

#### Dispositivi di connessione elettrica temporanea

(prolunghe, adattatori, prese a ricettività multipla, avvolgicavo, ecc.).

#### A. Requisiti:

- i dispositivi di connessione elettrica temporanea devono essere dotati di informazioni (targhetta) indicanti almeno la tensione nominale (ad es. 220-240 Volt), la corrente nominale (ad es. 10 Ampere) e la potenza massima ammissibile (ad es. 1500 Watt);
- i dispositivi di connessione elettrica temporanea che si intende utilizzare devono essere integri (la guaina del cavo, le prese e le spine non devono essere danneggiate), non avere parti conduttrici scoperte (a spina inserita), non devono emettere scintille, fumo e/o odore di bruciato durante il funzionamento.

#### B. Indicazioni di corretto utilizzo:

- l'utilizzo di dispositivi di connessione elettrica temporanea deve essere ridotto al minimo indispensabile e preferibilmente solo quando non siano disponibili punti di alimentazione più vicini e idonei;
- le prese e le spine degli apparecchi elettrici, dei dispositivi di connessione elettrica temporanea e dell'impianto elettrico devono essere compatibili tra loro (spine a poli allineati in prese a poli allineati, spine *schuko* in prese *schuko*) e, nel funzionamento, le spine devono essere inserite

completamente nelle prese, in modo da evitare il danneggiamento delle prese e garantire un contatto certo;

- evitare di piegare, schiacciare, tirare prolunghe, spine, ecc.;
- disporre i cavi di alimentazione e/o le eventuali prolunghe con attenzione, in modo da minimizzare il pericolo di inciampo;
- verificare sempre che la potenza ammissibile dei dispositivi di connessione elettrica temporanea (ad es. presa multipla con 1500 Watt) sia maggiore della somma delle potenze assorbite dagli apparecchi elettrici collegati (ad es. PC 300 Watt + stampante 1000 Watt);
- fare attenzione a che i dispositivi di connessione elettrica temporanea non risultino particolarmente caldi durante il loro funzionamento;
- srotolare i cavi il più possibile o comunque disporli in modo tale da esporre la maggiore superficie libera per smaltire il calore prodotto durante il loro impiego.

#### CAPITOLO 5

# INFORMATIVA RELATIVA AL RISCHIO INCENDI PER IL LAVORO "AGILE" Indicazioni generali:

- identificare il luogo di lavoro (indirizzo esatto) e avere a disposizione i principali numeri telefonici dei soccorsi nazionali e locali (VVF, Polizia, ospedali, ecc.);
- prestare attenzione ad apparecchi di cottura e riscaldamento dotati di resistenza elettrica a vista o a fiamma libera (alimentati a combustibili solidi, liquidi o gassosi) in quanto possibili focolai di incendio e di rischio ustione. Inoltre, tenere presente che questi ultimi necessitano di adeguati ricambi d'aria per l'eliminazione dei gas combusti;
- rispettare il divieto di fumo laddove presente;
- non gettare mozziconi accesi nelle aree a verde all'esterno, nei vasi con piante e nei contenitori destinati ai rifiuti;
- non ostruire le vie di esodo e non bloccare la chiusura delle eventuali porte tagliafuoco.

#### Comportamento per principio di incendio:

- mantenere la calma:
- disattivare le utenze presenti (PC, termoconvettori, apparecchiature elettriche) staccandone anche le spine;
- avvertire i presenti all'interno dell'edificio o nelle zone circostanti *outdoor*, chiedere aiuto e, nel caso si valuti l'impossibilità di agire, chiamare i soccorsi telefonicamente (VVF, Polizia, ecc.), fornendo loro cognome, luogo dell'evento, situazione, affollamento, ecc.;

- se l'evento lo permette, in attesa o meno dell'arrivo di aiuto o dei soccorsi, provare a spegnere l'incendio attraverso i mezzi di estinzione presenti (acqua<sup>1</sup>, coperte<sup>2</sup>, estintori<sup>3</sup>, ecc.);- non utilizzare acqua per estinguere l'incendio su apparecchiature o parti di impianto elettrico o quantomeno prima di avere disattivato la tensione dal quadro elettrico;
- se non si riesce ad estinguere l'incendio, abbandonare il luogo dell'evento (chiudendo le porte dietro di sé ma non a chiave) e aspettare all'esterno l'arrivo dei soccorsi per fornire indicazioni;
- se non è possibile abbandonare l'edificio, chiudersi all'interno di un'altra stanza tamponando la porta con panni umidi, se disponibili, per ostacolare la diffusione dei fumi all'interno, aprire la finestra e segnalare la propria presenza.

# Nel caso si svolga lavoro agile in luogo pubblico o come ospiti in altro luogo di lavoro privato è importante:

- accertarsi dell'esistenza di divieti e limitazioni di esercizio imposti dalle strutture e rispettarli;
- prendere visione, soprattutto nel piano dove si è collocati, delle piantine particolareggiate a parete, della dislocazione dei mezzi antincendio, dei pulsanti di allarme, delle vie di esodo;
- visualizzare i numeri di emergenza interni che sono in genere riportati sulle piantine a parete (addetti lotta antincendio/emergenze/coordinatore per l'emergenza, ecc.);
- leggere attentamente le indicazioni scritte e quelle grafiche riportate in planimetria;
- rispettare il divieto di fumo;
- evitare di creare ingombri alla circolazione lungo le vie di esodo;
- segnalare al responsabile del luogo o ai lavoratori designati quali addetti ogni evento pericoloso, per persone e cose, rilevato nell'ambiente occupato.

\*\*\* \*\*\* \*\*\*

#### ESTINTORI AD ANIDRIDE CARBONICA (CO<sub>2</sub>)

Sono idonei allo spegnimento di sostanze liquide (fuochi di classe B) e fuochi di sostanze gassose (fuochi di classe C); possono essere usati anche in presenza di impianti elettrici in tensione. Occorre prestare molta attenzione all'eccessivo raffreddamento che genera il gas: ustione da freddo alle persone e possibili rotture su elementi caldi (ad es.: motori o parti metalliche calde potrebbero rompersi per eccessivo raffreddamento superficiale). Non sono indicati per spegnere fuochi di classe A (sostanze solide che formano brace). A causa dell'elevata pressione interna l'estintore a CO<sub>2</sub> risulta molto più pesante degli altri estintori a pari quantità di estinguente.

#### ISTRUZIONI PER L'UTILIZZO DELL'ESTINTORE

- sganciare l'estintore dall'eventuale supporto e porlo a terra;
- rompere il sigillo ed estrarre la spinetta di sicurezza;
- impugnare il tubo erogatore o manichetta;
- con l'altra mano, impugnata la maniglia dell'estintore, premere la valvola di apertura;
- dirigere il getto alla base delle fiamme premendo la leva prima ad intermittenza e poi con maggiore progressione;
- iniziare lo spegnimento delle fiamme più vicine a sé e solo dopo verso il focolaio principale.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> È idonea allo spegnimento di incendi di manufatti in legno o in stoffa ma non per incendi che originano dall'impianto o da attrezzature elettriche.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> In caso di principi di incendio dell'impianto elettrico o di altro tipo (purché si tratti di piccoli focolai) si possono utilizzare le coperte ignifughe o, in loro assenza, coperte di lana o di cotone spesso (evitare assolutamente materiali sintetici o di piume come i *pile* e i piumini) per soffocare il focolaio (si impedisce l'arrivo di ossigeno alla fiamma). Se particolarmente piccolo il focolaio può essere soffocato anche con un recipiente di metallo (ad es. un coperchio o una pentola di acciaio rovesciata).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> ESTINTORI A POLVERE (ABC)

Sono idonei per spegnere i fuochi generati da sostanze solide che formano brace (fuochi di classe A), da sostanze liquide (fuochi di classe B) e da sostanze gassose (fuochi di classe C). Gli estintori a polvere sono utilizzabili per lo spegnimento dei principi d'incendio di ogni sostanza anche in presenza d'impianti elettrici in tensione.

Di seguito si riporta una tabella riepilogativa al fine di indicare in quali dei diversi scenari lavorativi dovranno trovare applicazione le informazioni contenute nei cinque capitoli di cui sopra.

Scenario lavorativo	Attrezzatura utilizzabile					
		1	2	3	4	5
Lavoro agile in locali privati al chiuso	Smartphone Auricolare Tablet Notebook		x	x	x	x
2. Lavoro agile in locali pubblici al chiuso	Smartphone Auricolare Tablet Notebook			x	x	x
3. Lavoro agile nei trasferimenti, su mezzi privati come passeggero o su autobus/tram metropolitane e taxi	Smartphone ' Auricolare			x		
4. Lavoro agile nei trasferimenti su mezzi sui quali sia assicurato il posto a sedere e con tavolino di appoggio quali aerei, treni, autolinee extraurban imbarcazioni (traghetti e similari)	Smartphone Auricolare  a, Tablet Notebook			x	x	
5. Lavoro agile nei luoghi all'aperto	Smartphone Auricolare Tablet Notebook	x		x		x

Con la sottoscrizione del presente documento, il lavoratore attesta di aver preso conoscenza in modo puntuale del contenuto del medesimo e il Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza di averne condiviso pienamente il contenuto.

Data --/---

Firma del Datore di Lavoro

Firma del Lavoratore

Firma del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza - RLS